

(N. 2326)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(MALVESTITI)

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1952

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, concernente la sistemazione a ruolo del personale sussidiario delle Ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, nel sopprimere la categoria del personale sussidiario dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, dispose la sistemazione a ruolo di quegli agenti sussidiari che si trovassero in possesso di determinati requisiti. L'articolo 5 del citato decreto legislativo stabilì che la iscrizione al Fondo pensioni per la detta categoria di personale non potesse decorrere da data anteriore al 1° dicembre 1938.

Con i successivi articoli 8 e 9 furono disciplinati i rapporti di previdenza costituiti, nei confronti degli agenti, dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e quelli che venivano a determinarsi a favore degli agenti medesimi, a seguito della loro sistemazione a ruolo con effetto retroattivo, mediante la iscrizione al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato.

Con i citati articoli si dispose, fra l'altro, il

ricupero a carico degli agenti dei contributi amministrativi erogati dall'Amministrazione e versati all'I.N.P.S. durante il periodo di servizio che, per la decorrenza retroattiva del provvedimento di sistemazione, rimaneva coperto, agli effetti della previdenza, dalla iscrizione al Fondo pensioni. Quanto sopra per aderire a un desiderio manifestato a suo tempo dagli interessati di tener fermi i versamenti effettuati al detto Istituto, anziché chiederne la restituzione in favore dell'Amministrazione ferroviaria, come era stato praticato in occasione di precedenti sistemazioni con decorrenza retroattiva, allo scopo di evitare che l'Amministrazione stessa, per il suaccennato periodo, contribuisse due volte alla formazione della previdenza a favore di detti agenti: con l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti al prefato Istituto, e con l'iscrizione retroattiva al Fondo pensioni.

Il ricupero stesso, ai sensi del citato decreto legislativo 292 del 1946, doveva essere effettuato

mediante ritenute mensili sullo stipendio ed in ragione della metà dei contributi complessivi per tutte le assicurazioni, versati sia dall'agente che dall'Amministrazione ferroviaria.

Senonchè, nel periodo di tempo necessario alla predisposizione del decreto legislativo luogotenenziale n. 292, del 1946, vennero emanati i decreti legislativi luogotenenziali n. 177 e n. 693 del 1945 e n. 142 del 1946 che modificarono sostanzialmente i criteri già vigenti in materia di assicurazione obbligatoria.

Con i primi due provvedimenti venne istituito, in aggiunta ai normali contributi a mezzo marche, un contributo integrativo del 7,50 per cento della retribuzione (5 per cento a carico del datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore) per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, e col terzo venne disposto, a partire dal 1° maggio 1946, in attesa di una organica disciplina sulla ripartizione degli oneri contributivi tra i datori di lavoro e i lavoratori, che tutti i contributi normali ed integrativi fossero dovuti, senza diritto di rivalsa, dai datori di lavoro.

Per effetto di tali provvedimenti si rese necessario un riesame della materia in considerazione della maggiore entità dei contributi da recuperare, entità che determinava una duplice conseguenza: da una parte infatti si verificava la necessità (al fine di evitare, come già detto, la duplicità di oneri dell'Amministrazione ferroviaria) di recuperare anche i nuovi contributi versati all'Istituto assicuratore per effetto delle citate disposizioni legislative dall'Amministrazione stessa; dall'altra si costituiva un ulteriore considerevole debito a carico degli agenti interessati in conseguenza alla nuova situazione sopraccennata. Costoro, pertanto, richiesero, tramite le organizzazioni sindacali, la sospensione dei versamenti, per assicurazioni all'Istituto nazionale di previdenza sociale, per il periodo di tempo necessario alla loro sistemazione a ruolo.

A tale duplice esigenza è ispirato il presente disegno di legge il quale modifica, con le norme

di cui all'articolo 1, l'articolo 8 del citato decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 292, nel senso di stabilire, ferma rimanendo l'entità del ricupero dei contributi normali erogati dalla Amministrazione per il periodo anteriore al 1° maggio 1946, analogo recupero, per lo stesso periodo, dei contributi integrativi stabiliti dal decreto luogotenenziale n. 177 del 1945. Per il periodo successivo al 1° maggio 1946, si stabilisce, invece, il ricupero di tutti i contributi normali ed integrativi, in ragione dell'intero importo versato dall'Amministrazione a norma del citato decreto legislativo n. 142 del 1946.

Con l'articolo 2, allo scopo di evitare come come sopra detto, che, a carico degli agenti da sistemare a ruolo in base al ripetuto decreto legislativo n. 292, si costituisca un rilevante debito, determinato dai contributi da recuperare, si dispone che non debba più effettuarsi alcun versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale per assicurazioni sociali obbligatorie. Analoga disposizione si estende, col secondo comma di tale articolo, ai versamenti riferentisi ad epoca anteriore all'entrata in vigore della legge. Tale ultima disposizione costituisce sanatoria della situazione di fatto determinata dal mancato versamento, a decorrere dal marzo 1947, dei contributi di cui trattasi, a seguito delle richieste degli interessati.

Il successivo articolo 3 contiene le norme per la disciplina assicurativa di quegli agenti sussidiari che, per qualsiasi motivo, non vengano sistemati a ruolo ai sensi del decreto legislativo n. 292. La posizione di tali agenti sarà regolarizzata mediante versamento allo Istituto nazionale della previdenza sociale di tutti i contributi senza interessi di mora.

Si dispone, infine, col secondo comma dello stesso articolo che l'Amministrazione ferroviaria sostenga l'onere finanziario relativo alle mancate prestazioni assicurative da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in conseguenza della sospensione del versamento dei contributi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, è sostituito dal seguente:

« In seguito alla sistemazione a ruolo degli agenti sussidiari, saranno recuperati dagli agenti stessi i contributi a carico dell'Amministrazione ferroviaria, versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, per il periodo decorrente dalla data da cui ha effetto la sistemazione a ruolo.

« Tale recupero sarà effettuato:

1° per il periodo anteriore al 1° maggio 1946: in ragione della metà dei contributi normali per le Assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, disoccupazione involontaria, tubercolosi, nuzialità e natalità, versati a carico sia dell'agente che dell'Amministrazione, ed in ragione dell'intero importo dei contributi integrativi per la Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti versati a carico dell'Amministrazione, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177;

2° per il periodo dal 1° maggio 1946 in poi: in ragione dell'intero importo dei contributi normali, integrativi e supplementari di caro-pane versati dall'Amministrazione per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, nonchè di quelli straordinari versati al Fondo di solidarietà sociale per la parte a carico dell'Amministrazione.

« Sarà provveduto altresì al recupero dei contributi a carico dell'Amministrazione versati alla Cassa nazionale per la previdenza marinara nei confronti dei sussidiari iscritti alla Cassa stessa ».

Art. 2.

Per gli agenti sussidiari da sistemare a ruolo a norma del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, non devono effettuarsi ulteriori versamenti di contributi assicurativi all'Istituto nazionale della previdenza sociale per assicurazioni sociali obbligatorie.

Parimenti saranno sospesi gli analoghi versamenti non ancora effettuati afferenti ad epoca anteriore all'entrata in vigore della presente legge per i sussidiari già sistemati o da sistemare in base al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292.

Art. 3.

Nei confronti dei sussidiari riconosciuti non sistemabili a ruolo ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, l'Amministrazione provvederà alla regolarizzazione delle assicurazioni obbligatorie, riprendendo il versamento dei contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale con effetto dalla data di sospensione senza pagamento degli interessi di mora.

Nel caso di mancate prestazioni assicurative da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in conseguenza della sospensione dei versamenti di cui al precedente articolo 2, all'Amministrazione ferroviaria farà carico lo onere finanziario relativo alle dette prestazioni.